

Legge regionale 21 novembre 1994, n.90

**Modifica alla L.R. 10 febbraio 1992, n. 36 avente oggetto: Istituzione albo Regionale delle imprese che operano nel settore agro-forestale**

ARTICOLO 1

(Modificazioni articolo 1)

All'art. 1 della LR n. 36/1992, dopo il comma n. 2 e' aggiunto il seguente comma n. 3:

"3. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione individua la tipologia degli interventi connessi ai lavori di cui al comma precedente, che possono essere realizzati dalle imprese operanti nel settore agro-forestale".

I precedenti commi n. 3 e 4 divengono rispettivamente n. 4 e 5. Dopo il comma n. 5 sono inseriti i seguenti commi:

"6. L'iscrizione all'Albo e' obbligatoria per le imprese che realizzano lavori di importo inferiore a L 75.000.000. La Giunta regionale e' autorizzata ad adeguare tale importo in relazione a modificazioni successivamente intervenute dell'Albo nazionale costruttori di cui alla L. 10-2-1962, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Per i lavori il cui costo complessivo sia superiore all'importo definito secondo le modalita' di cui al comma precedente, le imprese devono essere iscritte all'Albo nazionale dei Costruttori, di cui alla L. 10-2-1962, n. 57, Categoria X b e XI di cui al DM 25-2-1982, n. 770, e dimostrare il possesso dei requisiti, di cui al successivo art. n. 2.

8. Sono fatte comunque salve le disposizioni di cui alla L. 31 gennaio 1994, n. 97, art. 17, comma 1 e 2."

ARTICOLO 2

(Effetti iscrizione)

All'art. 7 dopo le parole "esegua lavori", del primo comma, primo capoverso, si aggiunge:

", di importo pari a quello indicato dal precedente art. 1 comma n. 6,".